



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 30/04/2019

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA IMPIANTI BERICO TESINA SRL E SOCIETA IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL NELLA SOCIETA VIACQUA SPA REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 TER C.C

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di APRILE alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 5978 del 23.04.2019 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell' Avv. Piera CAMPANA nella sua qualità di **Sindaco**. Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina**.

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

Corrà Giulia (M)

Nichele Flavio (M)

Rigon Graziano (m)

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CAMPANA Piera	X		
CRIVELLARO Francesco		X	
PARISE Cinzia	X		
CORRA' Giulia	X		
SPINELLO Monia		X	
POLI Daniele	X		
NICHELE Flavio	X		
ZACCARIA Cesare	X		
BINETTI Laura Maria Cristina	X		
DALLA VALLE Ivan		X	
STEFANI Massimo			X
RIGON Graziano	X		
LIEVORE Roberta	X		

Presenti: 9 Assenti: 4

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato. Con la partecipazione degli Assessori esterni Silvestri Sebastiano, Francesca Poncato, Faresin Francesco.

Assessori Esterni	Presenti	Assenti
SILVESTRI Sebastiano	X	
PONCATO Francesca	X	
FARESIN Francesco	X	

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA IMPIANTI BERICO TESINA SRL E SOCIETA IMPIANTI BERICO TESINA ACQUA SRL NELLA SOCIETA VIACQUA SPA REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 TER C.C

Il SINDACO – Presidente Campana Piera relaziona sull'argomento inserito al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

Comunica che la società partecipata Viacqua, nata dalla fusione di A.V.S. e Acque Vicentine, ha proposto di approvare il progetto di fusione di n. 2 società: SIBET S.R.L. e SIBET ACQUA S.R.L., di cui fanno parte altri Comuni soci di Viacqua, in particolare Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino, Montegalda e Montegalabella e l'incorporazione delle stesse in Viacqua.

La proposta risponde all'esigenza di razionalizzare le società partecipate dagli Enti pubblici, in ottemperanza a quanto prevede il Testo unico delle società partecipate - D. Lgs. n. 175/2016.

Le società che si fondono non hanno dipendenti e quindi sono prive dei requisiti previsti dai decreti Madia; si tratta di società patrimoniali che consentono l'acquisizione degli impianti da parte di Viacqua. A differenza della fusione tra A.V.S. e Acque Vicentine, sono state fatte valutazioni sul valore degli impianti.

Il Sindaco precisa che siamo in un periodo di sospensione dell'attività del Consiglio in cui è possibile l'approvazione di atti urgenti.

La motivazione per l'approvazione del progetto di fusione delle società è data dall'esigenza del rispetto del termine del 19.06.2019. Il procedimento di fusione è lungo e costoso e quindi l'approvazione del progetto in questo momento è giustificata dalla esigenza di evitare l'incremento di costi legato al mancato rispetto del suddetto termine.

Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali degli interventi, a' sensi dell'art. 41, lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che la verbalizzazione integrale risulta registrata in atti:

Il Consigliere Comunale – Rigon Graziano pone la prima domanda sulla presentazione della proposta di fusione delle società in questo Consiglio Comunale, ma la risposta è già stata data dal Sindaco. Pone la seconda domanda e chiede come mai non se ne è parlato prima, magari in Commissione. Manifesta il timore che tutte queste fusioni portino ad un carrozzone. Ritiene che il Sindaco abbia semplificato la procedura, il metodo patrimoniale non è corretto. Dà lettura della proposta di deliberazione nella parte in cui si descrive il rapporto di concambio, considerando l'illustrazione non comprensibile. Sostiene che chi ha fatto questa spiegazione dovrebbe chiarirne il contenuto. Osserva, inoltre, che tali operazioni non portano a riduzioni di tariffe.

Il Sindaco – Presidente risponde, dicendo che non è possibile comprendere appieno i criteri tecnici e le valutazioni che motivano la fusione e le operazioni commerciali.

Le alternative sono: porre in liquidazione le società oppure incorporarle nella società Viacqua. Era difficile individuare un criterio oggettivo, sono società patrimoniali, mentre Viacqua è una società che gestisce servizi pubblici. Riferisce che, a proposito della fusione di A.V.S. e Acque Vicentine, i rappresentanti a suo tempo si sono resi disponibili a spiegare, soprattutto ha avuto sempre la massima disponibilità a rispondere da parte del personale e, in particolare, da parte di Angelo Guzzo. Gli atti comunque erano a disposizione. Le maggiori criticità sono collegate al sistema di tariffazione che comporta notevoli problemi, è stato un periodo poco felice ma ora i problemi sono stati risolti. Le società A.V.S. e Acque Vicentine sono entrambe sane, il passaggio non è stato semplice, non è facile passare da una piccola società ad una più grande. Se

copia

non fossero state fuse ci sarebbe stato il rischio di competere con società nazionali. L'importante è esserci e contare.

Anche in altri settori il legislatore impone le aggregazioni, per esempio nel settore del gas, nella sanità. Per Viacqua l'operazione di fusione è stata buona.

Dichiara chiusa la discussione e dà lettura del dispositivo della proposta.

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 9 Votanti: n. 7

Favorevoli: n. 7

Contrari: //

Astenuti: n. 2 (Rigon Graziano e Lievore Roberta)

Con n. 7 voti favorevoli,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'operazione che il Comune di Breganze intende portare avanti è rappresentata dalla fusione per incorporazione delle società Impianti Berico Tesina Srl e Impianti Berico Tesina Acqua Srl in Viacqua Spa, società di cui il Comune è socio;

Dato atto che la predetta operazione si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 26 del 21/12/2018 con cui è stata effettuata la "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017" inviata alla Corte dei Conti attraverso il portale apposito in data 15/01/2019 prot 0000208-15/012019-SC_VEN-T97C-A, ed effettuato l'invio attraverso l'applicativo partecipazioni del portale Tesoro in data 08.04.2019 prot DT35492-2019;

Preso atto che la Società Viacqua SpA – società incorporante:

- è stata costituita in data 14 dicembre 2004;
- allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.241.400,00 suddiviso in n. 224.828 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza);
- ha come oggetto sociale *"la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto "1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"*;
- può essere così sinteticamente rappresentata:

VIACQUA SPA		Nominale	Percentuale	N. azioni
1	Vicenza	3.401.100,00	30,26%	68.022,00
2	Schio	844.600,00	7,51%	16.892,00

3	Valdagno	603.850,00	5,37%	12.077,00
4	Thiene	468.650,00	4,17%	9.373,00
5	Malo	280.300,00	2,49%	5.606,00
6	Dueville	276.000,00	2,46%	5.520,00
7	Cornedo Vicentino	242.650,00	2,16%	4.853,00
8	Altavilla Vicentina	213.050,00	1,90%	4.261,00
9	Marano Vicentino	202.250,00	1,80%	4.045,00
10	Isola Vicentina	180.600,00	1,61%	3.612,00
11	Breganze	178.550,00	1,59%	3.571,00
12	Trissino	177.750,00	1,58%	3.555,00
13	Piovene Rocchette	175.450,00	1,56%	3.509,00
14	Caldogno	174.050,00	1,55%	3.481,00
15	Creazzo	165.900,00	1,48%	3.318,00
16	Recoaro Terme	164.200,00	1,46%	3.284,00
17	Sandrigò	163.350,00	1,45%	3.267,00
18	Arcugnano	152.350,00	1,36%	3.047,00
19	Noventa Vicentina	143.450,00	1,28%	2.869,00
20	Zugliano	139.200,00	1,24%	2.784,00
21	Zanè	138.050,00	1,23%	2.761,00
22	Torrebelvicino	125.150,00	1,11%	2.503,00
23	Castelgomberto	125.150,00	1,11%	2.503,00
24	Costabissara	123.900,00	1,10%	2.478,00
25	Villaverla	123.000,00	1,09%	2.460,00
26	Santorso	120.350,00	1,07%	2.407,00
27	Sarcedo	115.250,00	1,03%	2.305,00
28	Barbarano Mossano	105.400,00	0,94%	2.108,00
29	Sovizzo	98.650,00	0,88%	1.973,00
30	Longare	94.700,00	0,84%	1.894,00
31	Montecchio Precalcino	91.150,00	0,81%	1.823,00
32	Fara Vicentino	86.650,00	0,77%	1.733,00
33	Lugo di Vicenza	82.450,00	0,73%	1.649,00
34	Valli del Pasubio	80.100,00	0,71%	1.602,00
35	San Vito di Leguzzano	78.050,00	0,69%	1.561,00
36	Camisano Vicentino	76.150,00	0,68%	1.523,00

37	Cogollo del Cengio	76.050,00	0,68%	1.521,00
38	Arsiero	75.700,00	0,67%	1.514,00
39	Carrè	74.850,00	0,67%	1.497,00
40	Monticello Conte Otto	70.950,00	0,63%	1.419,00
41	Torri di Quartesolo	68.700,00	0,61%	1.374,00
42	Brogliano	67.550,00	0,60%	1.351,00
43	Monte di Malo	62.500,00	0,56%	1.250,00
44	Grumolo delle Abbadesse	62.500,00	0,56%	1.250,00
45	Caltrano	58.100,00	0,52%	1.162,00
46	Chiuppano	57.900,00	0,52%	1.158,00
47	Nanto	53.750,00	0,48%	1.075,00
48	Velo d'Astico	52.400,00	0,47%	1.048,00
49	Sossano	51.150,00	0,46%	1.023,00
50	Bressanvido	47.950,00	0,43%	959,00
51	Castegnero	42.350,00	0,38%	847,00
52	Monteviale	34.500,00	0,31%	690,00
53	Villaga	34.200,00	0,30%	684,00
54	Valdastico	33.150,00	0,29%	663,00
55	Albettone	29.450,00	0,26%	589,00
56	Calvene	28.850,00	0,26%	577,00
57	Salcedo	22.950,00	0,20%	459,00
58	Quinto Vicentino	22.500,00	0,20%	450,00
59	Pedemonte	18.150,00	0,16%	363,00
60	Posina	16.100,00	0,14%	322,00
61	Gambugliano	15.950,00	0,14%	319,00
62	Bolzano Vicentino	15.650,00	0,14%	313,00
63	Tonezza del Cimone	13.850,00	0,12%	277,00
64	Montegaldella	8.150,00	0,07%	163,00
65	Lastebasse	5.350,00	0,05%	107,00
66	Grisignano di Zocco	4.600,00	0,04%	92,00
67	Montegalda	3.450,00	0,03%	69,00
68	Laghi	700,00	0,01%	14,00
	CAPITALE SOCIALE	11.241.400	100%	224.828

PRESO ATTO CHE la Società Impianti Berico Tesina Srl – società incorporata:

- è una Società a responsabilità limitata costituita con atto del 24 novembre 1993;
- chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 367.070,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza);
- ha come oggetto sociale *“1. la costruzione, gestione e manutenzione di impianti fognari, di depurazione e di rigenerazione dell’acqua; 2. l’esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua, fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue; 3. l’effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti fognari, di depurazione e dei servizi attinenti il ciclo idrico integrato, nonché l’organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l’elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi. [...]”*;
- può essere così sinteticamente rappresentata:

SIBET SRL		Nominale	Percentuale
1	Torri di Quartesolo	108.616,01	29,59%
2	Camisano Vicentino	83.802,08	22,83%
3	Grisignano di Zocco	42.029,52	11,45%
4	Grumolo delle Abbadesse	32.742,64	8,92%
5	Bolzano Vicentino	53.959,29	14,70%
6	Quinto Vicentino	45.920,46	12,51%
CAPITALE SOCIALE		367.070	100%

PRESO ATTO CHE la Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl – società incorporata:

- è una Società a responsabilità limitata costituita con atto del 15 luglio 2011;
- chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad Euro 10.000,00 suddiviso in n. 6 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza). La società ha per oggetto sociale *“1. la costruzione, gestione e manutenzione di acquedotti e di reti ed impianti di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua; 2. l’esercizio di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua; 3. l’effettuazione e/o la promozione di studi di fattibilità degli impianti di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione di acqua nonché l’organizzazione di iniziative per il miglioramento in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli stessi; 4. la raccolta e l’elaborazione dei dati concernenti gli stessi impianti e servizi; [...]”*;
- può essere così sinteticamente rappresentata:

SIBET ACQUA SRL		Nominale	Percentuale
1	Torri di Quartesolo	2.920,45	29,20%

2	Camisano Vicentino	2.920,45	29,20%
3	Montegalda	1.302,72	13,03%
4	Grisignano di Zocco	1.302,72	13,03%
5	Grumolo delle Abbadesse	1.057,13	10,57%
6	Montegaldella	496,53	4,97%
CAPITALE SOCIALE		10.000,00	100%

Considerato che l'operazione di fusione sarebbe così strutturata:

- trattasi di una fusione per incorporazione delle società Società Impianti Berico Tesina Srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl nella società Viacqua SpA;
- sarebbe una fusione coerente con il disposto del Codice Civile in materia;
- prenderebbe atto di quanto già deliberato dagli Organi Amministrativi di tutte le società coinvolte in detto processo di aggregazione, avendo gli stessi già approvato il Progetto di Fusione ex art. 2501 ter c.c. e gli allegati di Legge – che qui si richiamano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; sono state inoltre allegate le situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. aggiornate al 30 settembre 2018;
- prenderebbe atto di quanto deciso nella relazione degli esperti sul concambio ex art. 2501 sexies c.c. (soggetto terzo ed indipendente) - che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Sulla base del metodo adottato dagli organi amministrativi delle società coinvolte nell'operazione di fusione per la determinazione del valore corrente delle suddette società e del conseguente rapporto di cambio, la società risultante dalla fusione beneficerà del capitale economico apportato dalle incorporande e determinato, per entrambe, quale saldo algebrico positivo tra attività e passività correnti. Viacqua Spa post fusione beneficerà altresì dell'apporto connesso alla positiva variazione, complessivamente incrementativa, dell'algoritmo tariffario riferibile nello specifico all'apporto patrimoniale di Sibet Acqua Srl.

Dato atto che la decisione ultima riferibile all'esplicitato processo di fusione spetterà alle assemblee dei soci delle società interessate dallo stesso che verranno celebrate avanti il Notaio che verrà individuato dalle medesime società. In conseguenza delle determinazioni di dette assemblee e decorsi i termini di Legge verrà formalizzato l'atto di fusione.

Appurato in merito al rapporto di concambio

- che le società coinvolte nell'operazione di fusione di cui trattasi risultano interamente partecipate da Enti Pubblici locali;
- le due incorporande rientrano nella categoria delle cosiddette "società pubbliche patrimoniali" in quanto proprietarie di impianti di depurazione e di fognatura nonché di condotte idriche. Tali infrastrutture fanno parte dei cd. beni demaniali/non disponibili e, per vincolo di Legge, sono messe a disposizione al gestore unico del servizio idrico integrato, ovvero all'incorporante Viacqua Spa;
- risulta pertanto evidente come le società, pur presentando acclerate comuni peculiarità, si differenzino in maniera sostanziale secondo profili patrimoniali, economici e finanziari. Tali difformità strutturali hanno determinato una serie di empiriche difficoltà nella stima dei valori correnti delle stesse e, conseguentemente, nella determinazione del rapporto di cambio. Gli organi

amministrativi delle società coinvolte nel processo di fusione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi. Le iniziali riflessioni hanno subito convinto i redattori del progetto di fusione dell'assoluta improprietà, nel contesto delle peculiarità che caratterizzano, soggettivamente ed oggettivamente, sia la società incorporante sia le società incorporate, degli ordinari criteri di valutazione aziendale generalmente accettati da dottrina e consolidata giurisprudenza;

- il metodo squisitamente patrimoniale, alla luce (i) della ben nota segregazione/destinazione e (ii) dell'obbligata "messa a disposizione" dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza, pare non dimostrare alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario qui in esame. D'altro canto pare ormai consolidata la convinzione che le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, fattualmente, non "appartengono" ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l'empirica connotazione oggettiva dell'infrastruttura dedicata/segregata/destinata. Il metodo reddituale, anche inducendolo ad evolvere nella sua componente prettamente finanziaria stante l'indotta generazione di flussi, pare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli *assets* delle società incorporande. Parimenti, l'eventuale comparazione con la redditività dell'incorporante la quale, seppur nel contesto di tariffe amministrative, realizza, a tutti gli effetti e a differenza delle società incorporande, un'attività d'impresa, sarebbe poco coerente in punto omogeneità valutativa. Il metodo finanziario, quale derivazione indotta del criterio reddituale *tout court*, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al paragrafo precedente. Detto metodo finanziario però, in una qualche misura, può essere adattato al fine di renderlo coerente con il peculiare contesto della fusione di cui qui trattasi che, rammentiamo, riguarda tre società a partecipazione interamente pubblica delle quali due s'identificano come "società patrimoniali" ex art. 113 T.U.EE.LL. – e quindi non prettamente operative – mentre l'incorporante, peraltro beneficiaria di un affidamento diretto in *house providing*, esercita un'attività d'impresa quale gestore unico del SII nel proprio territorio di riferimento;
- Gli organi amministrativi societari hanno quindi definito che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare - fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. Pertanto, definito l'algoritmo tariffario, ante fusione, a beneficio di Viacqua SpA, il medesimo è stato aggiornato contemplando le nuove articolazioni tariffarie – Opex, Capex, Foni e Valore Residuo Regolatorio, opportunamente attualizzate – così da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all'anno 2026, delle infrastrutture idriche delle incorporande a beneficio dell'incorporata riferibile sia all'algoritmo tariffario gestorio sia all'ipotetico valore di subentro. Dalla comparazione di tali differenti articolazioni tariffarie è emerso il primo addendo del valore di concambio adottato. Va subito precisato che per quanto concerne l'incorporanda Sibat Srl, avendo la medesima beneficiato di specifici contributi pubblici per la realizzazione dell'intera infrastruttura idrica in proprietà, i cespiti produttivi della medesima non risultano "sensibili" ai fini dell'algoritmo tariffario vigente. A parere degli organi amministrativi delle società detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, considera, peraltro, i cespiti produttivi acquisiti con contributi statali e regionali sterilizzandone gli effetti [coerentemente con le norme di settore]. Detto criterio valutativo comporta ovviamente l'attualizzazione di detti flussi così da renderli comparabili anche secondo profili meramente temporali. Con lo scopo di applicare un criterio omogeneo nella sua totalità, nella definizione dei pesi ponderali del rapporto di concambio si sono altresì considerate (i) le PFN [posizioni finanziarie nette] ove esistenti, (ii) le consistenze consolidate di CCN

[capitale circolante netto] e (iii) la liquidità secca presenti nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2018 delle società incorporande. La comparazione dei flussi finanziari, come sopra definiti, ha richiesto una specifica attualizzazione, così da omogenizzare anche il confronto temporale dei valori in gioco. Gli organi amministrativi si sono quindi concentrati sull'individuazione di un tasso che fosse anch'esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui qui trattasi. Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente all'attuale tasso d'inflazione pur ipotizzando talune variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2026, sulla base della pianificazione socio-economica programmata del sistema Italia. Ma, se è pur vero che, razionalmente, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione così da adeguarlo al rapporto rischio/rendimento atteso, va esplicitato che l'attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative - tali da poter compromettere la definizione del presente concambio. Parimenti, la medesima perplessità può essere rappresentata in punto valore residuo regolatorio in quanto, come ben sappiamo, il sistema normativo sui servizi pubblici locali mai ha brillato per stabilità e coerenza. In sintesi, a parere degli organi amministrativi, un rischio di potenziale instabilità normativa esiste e, pertanto, va contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta fusione. L'ipotesi razionale definita evidenzia un tasso complessivo finito pari al 4%. Quest'ultimo troverebbe conferma anche da un calcolo indiretto ordinario, sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario sia il valore residuo regolatorio di subentro. Alla luce delle considerazioni sopra descritte, (i) la società incorporante Viacqua Spa deterrà una quota del capitale sociale del 97,09%, (ii) una quota pari allo 0,09% di detto capitale sociale verrà assegnato alla compagine sociale dell'incorporanda Società Impianti Berico Tesina Srl mentre (iii) l'incorporanda Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl deterrà una quota pari al 2,82% del medesimo. Pertanto l'operazione di fusione comporterà un aumento del capitale sociale della società incorporante pari ad Euro 337.150 (n. 6.743 azioni con valore nominale unitario pari ad Euro 50,00). E' previsto un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 221.

Considerato:

- il rapporto sopra meglio definito e a servizio dell'operazione, la società incorporante emetterà n. 6.743 azioni da riservare ai soci delle due società incorporande;
- irrilevanti conguagli in denaro, la compagine sociale della società risultante dall'operazione di fusione risulterà così composta:

VIACQUA Spa post fusione		Nominale	Percentuale	N. azioni	Conguaglio
1	Vicenza	3.401.100	29,37%	68.022	
2	Schio	844.600	7,29%	16.892	
3	Valdagno	603.850	5,22%	12.077	
4	Thiene	468.650	4,05%	9.373	
5	Malo	280.300	2,42%	5.606	
6	Dueville	276.000	2,38%	5.520	
7	Cornedo Vicentino	242.650	2,10%	4.853	

8	Altavilla Vicentina	213.050	1,84%	4.261	
9	Marano Vicentino	202.250	1,75%	4.045	
10	Isola Vicentina	180.600	1,56%	3.612	
11	Breganze	178.550	1,59%	3.571	
12	Trissino	177.750	1,54%	3.555	
13	Piovene Rocchette	175.450	1,52%	3.509	
14	Caldogno	174.050	1,50%	3.481	
15	Camisano Vicentino	173.900	1,50%	3.478	30,41
16	Torri di Quartesolo	167.150	1,44%	3.343	25,98
17	Creazzo	165.900	1,43%	3.318	
18	Recoaro Terme	164.200	1,42%	3.284	
19	Sandrigo	163.350	1,41%	3.267	
20	Arcugnano	152.350	1,32%	3.047	
21	Noventa Vicentina	143.450	1,24%	2.869	
22	Zugliano	139.200	1,20%	2.784	
23	Zanè	138.050	1,19%	2.761	
24	Torrebelvicino	125.150	1,08%	2.503	
25	Castelgomberto	125.150	1,08%	2.503	
26	Costabissara	123.900	1,07%	2.478	
27	Villaverla	123.000	1,06%	2.460	
28	Santorso	120.350	1,04%	2.407	
29	Sarcedo	115.250	1,00%	2.305	
30	Barbarano Mossano	105.400	0,91%	2.108	
31	Sovizzo	98.650	0,85%	1.973	
32	Grumolo delle Abbadesse	98.000	0,85%	1.960	58,50
33	Longare	94.700	0,82%	1.894	
34	Montecchio Precalcino	91.150	0,79%	1.823	
35	Fara Vicentino	86.650	0,75%	1.733	
36	Lugo di Vicenza	82.450	0,71%	1.649	
37	Valli del Pasubio	80.100	0,69%	1.602	
38	San Vito di Leguzzano	78.050	0,67%	1.561	
39	Cogollo del Cengio	76.050	0,66%	1.521	
40	Arsiero	75.700	0,65%	1.514	
41	Carrè	74.850	0,65%	1.497	

42	Monticello Conte Otto	70.950	0,61%	1.419	
43	Brogliano	67.550	0,58%	1.351	
44	Monte di Malo	62.500	0,54%	1.250	
45	Caltrano	58.100	0,50%	1.162	
46	Chiuppano	57.900	0,50%	1.158	
47	Nanto	53.750	0,46%	1.075	
48	Velo d'Astico	52.400	0,45%	1.048	
49	Sossano	51.150	0,44%	1.023	
50	Grisignano di Zocco	48.350	0,42%	967	12,74
51	Bressanvido	47.950	0,41%	959	
52	Montegalda	46.000	0,40%	920	5,89
53	Castegnero	42.350	0,37%	847	
54	Monteviale	34.500	0,30%	690	
55	Villaga	34.200	0,30%	684	
56	Valdastico	33.150	0,29%	663	
57	Albettono	29.450	0,25%	589	
58	Calvene	28.850	0,25%	577	
59	Montegaldella	24.400	0,21%	488	22,51
60	Quinto Vicentino	23.850	0,21%	477	46,40
61	Salcedo	22.950	0,20%	459	
62	Pedemonte	18.150	0,16%	363	
63	Bolzano Vicentino	17.200	0,15%	344	18,19
64	Posina	16.100	0,14%	322	
65	Gambugliano	15.950	0,14%	319	
66	Tonezza del Cimone	13.850	0,12%	277	
67	Lastebasse	5.350	0,05%	107	
68	Laghi	700	0,01%	14	
	CAPITALE SOCIALE	11.578.550	100%	231.571	220,61

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D. Lgs. n. 175/2016, in particolare gli artt. 5 e 7;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, lett. e), del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Ravvisata l'urgenza e l'improrogabilità della presente deliberazione per i seguenti motivi:

- In base all'art.38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, i Consigli Comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, e, quindi, per le imminenti consultazioni elettorali, a far data dall'11 aprile 2019, possono adottare solo *“gli atti urgenti e improrogabili”*;
- Da una rapida, ma non superficiale, disamina di alcuni dei pareri del Ministero dell'Interno o delle pronunce della giurisprudenza rinvenibili in materia, si ricava che i presupposti dell'urgenza e improrogabilità richiesti dalla norma ricorrono, di sicuro, in presenza di scadenze improrogabilmente fissate dalla legge o laddove sussista il pericolo di un danno per l'amministrazione nel caso in cui l'atto di competenza consiliare venga adottato non durante i 45 giorni che precedono la consultazione, ma successivamente;
- Secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 7 dicembre 2006, richiamata anche nelle risposte a quesiti più recenti, *“la giurisprudenza ha talora ammesso la legittimità di atti adottati nel periodo in questione anche quando non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione, purché corredati di adeguata motivazione, muovendo dalla considerazione che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, il quale ne assume la relativa responsabilità politica”*;
- Sulla stessa linea, il TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 583 del 30 agosto 2006) ha precisato che la valutazione dell'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità *“costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione adottata”* (per inciso, la sentenza è stata confermata in appello, con la stessa motivazione, anche dal Consiglio di Stato, con decisione n. 6543 del 24 dicembre 2008).

Tanto premesso, e alla luce di quanto meglio sottospecificato, non sembra illogico sostenere che l'adozione della deliberazione consiliare per l'incorporazione, mediante fusione in Viacqua SpA, delle società Sibet srl e Sibet Acqua srl possa rientrare tra gli atti consentiti al Consiglio Comunale anche durante il periodo considerato dal citato art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Specificato quindi che:

- Secondo un orientamento condiviso dai notai del Triveneto e da una parte della giurisprudenza il limite massimo tra il deposito del progetto di fusione e la decisione o deliberazione di approvazione dello stesso va stabilito in sei mesi.
- Questa posizione è motivata dalla considerazione che il progetto di fusione è accompagnato da una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri previsti per il bilancio di esercizio. Siccome il termine massimo di approvazione del bilancio di esercizio è di 180 giorni (sei mesi), la conclusione che se ne ricava è quella sopra indicata.

A quanto sopra si aggiunga che il piano di riassetto societario proposto:

- a) Rientra tra le operazioni di razionalizzazione previste dal legislatore (vedasi l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016);
- b) È stato vagliato in tutte le sedi competenti e validato con propria relazione dall'esperto nominato dal Tribunale di Vicenza;
- c) Non si connota come una decisione in grado di incidere *“sulla libera formazione della volontà elettorale dei cittadini, alterando la par condicio tra le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale”*, che rappresenta la ratio della norma che limita i poteri consiliari nel periodo di cui trattasi.

Considerato che il progetto di fusione è stato depositato il 19 dicembre 2018, i predetti sei mesi scadono il 19 giugno 2019;

Dato atto che, per tutto il mese di giugno le Amministrazioni comunali interessate dai rinnovi elettorali, tra cui il Comune di Breganze, dovranno dedicarsi ai primi e impegnativi adempimenti successivi al rinnovo degli organi elettivi, è molto alta la probabilità di superamento di questo termine, con il rischio di dover avviare daccapo il laborioso ed oneroso percorso attraverso il quale si è pervenuti alla definizione del progetto di fusione di cui si richiede l'approvazione;

Ritenuto a fronte dell'urgenza ed indifferibilità sopra richiamata di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione di "fusione di n. 2 società: SIBET SRL e SIBET ACQUA SRL mediante incorporazione in VIACQUA SPA" come sopra esposto;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere del revisore del Conto, verbale n. 9 del 23.04.2019, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, **allegato A**) alla presente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi Responsabili di Area, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DELIBERA

- 1) di stabilire che** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto e approvare** il Progetto di fusione per incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina Srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl nella società Viacqua SpA redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c.;
- 3) di prendere atto** che l'operazione conterà nella fusione per incorporazione delle società Società Impianti Berico Tesina Srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl nella società Viacqua SpA ex artt. 2501 e segg. c.c. così come rappresentato dal Progetto di Fusione e dai suoi allegati di Legge – che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 4) di autorizzare** il Sindaco *pro-tempore* o chi per esso ad intervenire in tutte le sedi che verranno indicate dall'Organo Amministrativo delle società Società Impianti Berico Tesina Srl, Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl al fine di dare efficacia giuridica al percorso di fusione delineato dal citato Progetto e sintetizzato nella presente deliberazione
- 5) di delegare e autorizzare** il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole alla fusione nell'Assemblea straordinaria dei soci di Viacqua S.p.A. all'uopo convocanda e nelle eventuali successive convocazioni, e ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria per l'esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;
- 6) di autorizzare** sin d'ora il Sindaco o suo delegato ad apportare in sede di Assemblea straordinaria eventuali modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ed eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la medesima deliberazione;
- 7) di dare atto** che l'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 175/2016 prevede che *"L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata"*;
- 8) di dare atto** che la presente proposta di deliberazione, è stata pubblicata sull'albo pretorio e sull'home page del sito istituzionale per 10 giorni ed è stato messo a disposizione dei cittadini un modulo per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;
- 9) di pubblicare** il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune, così come previsto dall'art.7, comma 4, del D.Lgs. 175/2016;

10) di trasmettere il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Veneto nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016;

11) di autorizzare il rappresentante del Comune di Breganze in assemblea di Viacqua SpA ad esprimere parere favorevole all'operazione di fusione e alla sottoscrizione di tutti i documenti e/o atti strettamente connessi e consequenziali, con eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di dare materiale esecuzione a quanto indicato nella presente deliberazione e nei documenti allegati.

12) **di dichiarare**, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso.

Presenti: n. 9 Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: //

Astenuti: //

Ad unanimità

ALLEGATI:

sub A) Parere del Revisore dei conti

sub B) Progetto di fusione per incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina Srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl nella società Viacqua SpA redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c..

sub C) Relazione dell'esperto ex art. 2501 sexies C.C sul rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione

sub D) Relazione degli organi amministrativi ex art. 2501 – quinquies C.C al progetto di fusione

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, lì 16/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, lì 17/04/2019

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 07/05/2019 al giorno 21/05/2019.

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, lì 07/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, lì 13/05/2019

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttore amministrativo
Valentina Rossato
